

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

Oggetto: Accordi contrattuali tra l'AST di Pesaro e Urbino e le Comunità Socio Educative riabilitative (COSER/RD3) per l'assistenza residenziale a disabili. Anni 2024 -2025 - 2026.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

VISTE le attestazioni dei Direttori dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale, della UOC Controllo di Gestione e della UOC Contabilità, Bilancio e Finanza in riferimento alla spesa contenute nel "visto contabile";

DETERMINA

1. di approvare, per gli anni 2024-2026, nelle more della conclusione delle procedure di accreditamento come RD3 di cui alla DGR n. 937/2020 e s.m.i., lo schema di accordo contrattuale (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'erogazione di prestazioni residenziali a disabili gravi in carico all'UMEA con le Comunità Socio Educative riabilitative (CO.S.E.R./RD3) di seguito riportate :
 - CASA LEONARDO / Ente gestore: AIAS
 - CASA PENELOPE / Ente gestore: ASSCOOP
 - CASA T41 / Ente gestore: COOPERATIVA T41
 - DON GAUDIANO / Ente gestore: CEIS
 - CASA MARCELLINA / Ente gestore: CEIS
 - CASA DEL SOLE / Ente gestore: Comune di Fermignano
 - GIONA / Ente gestore: Coop. Labirinto
2. di attestare che:
 - per l'anno 2024 la spesa contabilizzata pari ad € 1.846.489,58 è stata registrata nel Bilancio di esercizio 2024 approvato con determina del Direttore Generale AST PU n.665 /2025, così suddivisa: € 1.830.705,87 al conto economico 05050100111 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità" e € 15.783,71 al conto economico 0505100105 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche";
 - per l'anno 2025 la spesa contabilizzata, pari ad € 1.852.266,82 è stata registrata al conto economico 05050100111 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità" nel Bilancio di esercizio 2025 approvato con determina del Direttore Generale AST PU n.556/2026;
 - per l'anno 2026, il tetto massimo di spesa è pari ad € 1.557.707,56, IVA compresa se ed in quanto dovuta, considerando un tasso di utilizzo del 100% dei posti letto convenzionati e considerando altresì la maggiorazione delle tariffe prevista dalla DGRM 1446/2024, per le strutture che hanno completato l'iter di accreditamento, è annotata al conto economico 0505100111 "acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità" con autorizzazione AV1URP n.6 sub 1-8-13-14-15-20 e dalla 33



sub 1, determina del Direttore AST Pu n. 103 del 30/01/2026: "Bilancio economico preventivo per l'anno 2026. Bilancio di previsione pluriennale 2026-2028. Approvazione."

3. di stabilire che gli accordi potranno essere oggetto di modifiche/integrazioni qualora intervenissero modifiche normative di riferimento;
4. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale

Dott. Alberto Carelli

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo

Dott. Matteo Biraschi

Il Direttore Sanitario

Dr. Edoardo Berselli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Normativa ed atti di riferimento

- Legge n.104/92 legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Legge n. 162 del 21/05/1998 modifica L.104, concernente misure di sostegno in favore di persone con disabilità grave).;
- L. 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- D.M. 21/05/2011 n. 308 requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- D.P.C.M. del 14. 02.2001 atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
- L.R. 20/2002 "disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale che definisce i requisiti minimi delle comunità per minori;
- R.R. 25/02/2004 n.1 Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale
- DGRM n. 643 del 15.06.2004 sistema dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Marche; sviluppo programmatico e organizzativo;
- L.R. n. 17/2011 "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17;
- DGRM n.1331/2014: "Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - Modifica della DGRM 1011/2013;
- L.R. 21/2016 Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari



- e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati;
- D.P.C.M. del 12-01-2017 recante "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art.1 c.7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.502;n.12
 - DGRM n.1105 del 25/09/2017 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera,socio-sanitaria e sociale";
 - DGRM n.1588 del 28/12/17 " Proroga della DGR 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
 - DGRM n.937 del 20/07/2020 "L.R. n.21/2016 art.3 c.1 lett.b) – Manuale autorizzazione strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive , strutture socio-sanitarie di lungo assistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: requisiti generali e requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni);
 - DGRM n.1489 del 01/12/2021 "Procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle Co.S.E.R. dal Servizio Politiche Sociali di Regione marche ad ASUR marche con decorrenza dall'annualità 2021. Determinazioni";
 - Determina ASUR n. 70 del 28/01/2022 "DGRM n.1489 del 01/12/2021 "Procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle Co.S.E.R. dal Servizio Politiche Sociali di Regione marche ad ASUR marche con decorrenza dall'annualità 2021. Determinazioni";
 - L.R. n.19 del 08/08/2022 "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale ";
 - Determina del DG ASUR n. 819/2022: "DGR 23/2013, DGR 1489/2021 e attuazione determina ASUR DG 70/2021-accordi contrattuali tra l'ASUR e le COSER dell'Area Vasta1 per l'assistenza residenziale a disabili-anni 2021-2022";
 - Determina del DG ASUR n. 819/2022: "DGR 23/2013, DGR 1489/2021 e attuazione determina ASUR DG 70/2021-accordi contrattuali tra l'ASUR e le COSER dell'Area Vasta1 per l'assistenza residenziale a disabili-anni 2021-2022";
 - D.G.R.M. n. 1411/2023 "Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022 che ha prorogato il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio al 30/09/2024";
 - Determina del Direttore Generale AST PU n.437 del 16/04/2024: "DGR n.1411 del 30/09/2023 – vigenza per l'anno 2023 degli accordi contrattuali già stipulati con le Comunità Socio Educative Riabilitative Residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.) dell'AST di Pesaro e Urbino ex DGR 1331/2014";
 - DGRM n.1446 del 30/09/2024 "Aggiornamento delle tariffe relative alle residenze sociosanitarie assistenziali per disabili (RD3), ai gruppi appartamenti appartamento per la disabilità (RD4) e ai centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili a valenza socio-sanitaria (SRDis2). Modifica della DGR 1331/2014 –Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti gestori –modifica della DGR 1011/2013";



- DGR n.1450 del 30/09/2024 "L.R. n.21/2016- disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art.7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016- modifica alla DGR 1411/2023";
- Determina del Direttore Generale AST PU n. 589 del 13 maggio 2025: "Recepimento DGRM1446/2024 ed applicazione dell'AST PU. Anno2024;
- Determina DG AST Pesaro e Urbino n.665/2025 approvazione del bilancio di esercizio 2024 della AST di Pesaro e Urbino;
- Nota del Dipartimento Salute prot.n. 1553835 del 11/12/2025: "DGR 1450/2024-Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private";
- Determina DG AST PU n.103 del 30/01/2026: "Bilancio economico preventivo per l'anno 2026. Bilancio di previsione pluriennale 2026-2028. Approvazione.";
- Determina DG AST PU n. 556 del 30/04/2026 "approvazione del bilancio di esercizio 2025 della AST di Pesaro e Urbino.

Motivazione

Con determina del DG dell'ex ASUR n. 819/2022, in attuazione alle DGR n.23/2013 e n. DGR 1489/2021 si è provveduto a stipulare per gli anni 2021 e 2022 gli Accordi contrattuali con le seguenti strutture COSER:

- CASA LEONARDO / Ente gestore: AIAS
- CASA PENELOPE / Ente gestore: ASSCOOP
- CASA T41 / Ente gestore: COOPERATIVA T41
- DON GAUDIANO / Ente gestore: CEIS
- CASA MARCELLINA / Ente gestore: CEIS
- CASA DEL SOLE / Ente gestore: Comune di Fermignano
- GIONA / Ente gestore: Coop. Labirinto

Tali accordi sono stati prorogati nel 2023 con Determina del Direttore Generale AST PU n.437 del 16/04/2024. Si specifica che ai sensi della normativa regionale vigente, tali strutture sono inquadrare in regime residenziale, utenza disabili, area sociosanitaria nel livello assistenziale lungoassistenza /mantenimento con denominazione Residenza socio sanitaria assistenziale per disabili con codifica R3D a carattere comunitario.

Gli utenti assistiti sono maggiorenni, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici e sensoriali (comprese le persone con disturbi dello spettro autistico) valutati con scale di valutazione multidimensionale adottate a livello regionale, tali da richiedere un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione socio-sanitaria.

Sono garantiti trattamenti di tipo socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue erogate congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità in condizioni di stabilità.

In continuità con gli anni pregressi, al fine di garantire la prosecuzione delle prestazioni nell'interesse degli utenti, nelle more della conclusione del percorso di accreditamento per RD3, ai sensi della DGRM. n. 1450/2024 e della Circolare del Dipartimento Salute-Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione prot. n. 15538355 del 11/12/2025 che ha prorogato il termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione



all'esercizio al 31/12/2026, si è ravvisata la necessità di stipulare, anche per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli Accordi contrattuali tra l'AST PU e le strutture sopra menzionate.

Si specifica che l'assetto dei posti letto a decorrere dal 01/01/2026 è risultato modificato per effetto di variazioni intervenute e comunicate come da note pervenute e di seguito riportate:

- nota ASS COOP, (prot. n. 1859 del 08/01/2026|AST-PU|AAGG|A) con la quale l'ASS Coop Società Cooperativa Sociale gestore della COSER Casa Penelope, ha comunicato la chiusura definitiva della stessa con decorrenza 2 Gennaio 2026;
- comunicazione del Comune di Pesaro di decadenza dell'autorizzazione n. 76877 /2025 rilasciata alla struttura Socio sanitaria Don Gaudiano gestita da CEIS di Pesaro per sospensione dell'attività;
- comunicazione del CEIS relativa al trasferimento di n.3 utenti dalla COSER Casa Don Gaudiano alla COSER Casa Marcellina gestita sempre dal CEIS, autorizzata provvisoriamente per ulteriori 3 posti con aut. del comune di Pesaro n. 13 del 14/04/2026, per la durata dell'iter di ampliamento della stessa.

Relativamente alle tariffe si rileva che :

- con la DG n.70 del 28/01/2022 l'ASUR aveva recepito la DGR n.1489/2021 di trasferimento della gestione finanziaria per il pagamento della quota sanitaria alle Coser con decorrenza 2021 approvando la procedura di applicazione della stessa ,stabilendo che a partire dall'anno 2022 le Aree Vaste dovevano provvedere a predisporre gli accordi contrattuali, se in vigore con le strutture Co.S.E.R. riconoscendo alle stesse il 75% della tariffa di € 115,00 ex DGR 23/2021, nonché il contributo annuo pari a €.15.000 già previsto per utenti con disturbo dello spettro autistico; la modifica del regime tariffario di cui alla DGR1331/2014 come modificato dalla DGR 1446/2024 verrà introdotta progressivamente all'atto dell'accreditamento come RD3 o RD4.
- Con Determina del Direttore AST PU n.589/2025 questa AST ha recepito la DGRM 1446/2024 applicando l' adeguamento alle strutture che avevano già completato l'iter di accreditamento previsto per il livello di RD3 previsto dalla DGR 937 del 20/07/2020

Si riporta di seguito il dettaglio degli importi relativi agli anni 2024 -2025-2026 distinti per ciascuna struttura:

COSER	Ente Gestore	PL conv. 2024 2025	PL conv. 2026	importo economico 2024	importo economico 2025	tetto massimo PL 2026
CASA LEONARDO	AIAS	8	8	€ 252.540,00	€ 251.850,50	€ 314.890,72
CASA PENELOPE	ASSCOOP	8	0	€ 230.119,53	€ 240.986,84	€ 181,14
CASA T41	COOP T41	10	10	€ 298.312,91	€ 296.139,41	€ 297.522,45
DON GAUDIANO	CEIS	7	3 (fino al 30/04/2026)	€ 202.837,50	€ 202.406,25	€ 63.040,72
CASA MARCELLINA	CEIS	8	6+3 (dal 30/04/2026)	€ 201.731,25	€ 203.887,50	€ 287.418,25
CASA DEL SOLE	COMUNE DI FERMIGNANO	10	10	€ 330.063,75	€ 314.452,50	€ 315.142,50
GIONA	COOP LABIRINTO	10	10	€ 330.884,64	€ 342.543,82	€ 342.552,50
			Totale	€ 1.846.489,58	€ 1.852.266,82	€ 1.557.707,56



Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Esito dell'istruttoria:

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente provvedimento:

1. di approvare, per gli anni 2024-2026, nelle more della conclusione delle procedure di accreditamento come RD3 di cui alla DGR n. 937/2020 e s.m.i., lo schema di accordo contrattuale (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'erogazione di prestazioni residenziali a disabili gravi in carico all'UMEA con le Comunità Socio Educative riabilitative (CO.S.E.R./RD3) di seguito riportate :
 - CASA LEONARDO / Ente gestore: AIAS
 - CASA PENELOPE / Ente gestore: ASSCOOP
 - CASA T41 / Ente gestore: COOPERATIVA T41
 - DON GAUDIANO / Ente gestore: CEIS
 - CASA MARCELLINA / Ente gestore: CEIS
 - CASA DEL SOLE / Ente gestore: Comune di Fermignano
 - GIONA / Ente gestore: Coop. Labirinto
2. di attestare che:
 - per l'anno 2024 la spesa contabilizzata pari ad € 1.846.489,58 è stata registrata nel Bilancio di esercizio 2024 approvato con determina del Direttore Generale AST PU n.665 /2025, così suddivisa: € 1.830.705,87 al conto economico 05050100111 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità" e € 15.783,71 al conto economico 0505100105 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche";
 - per l'anno 2025 la spesa contabilizzata, pari ad € 1.852.266,82 è stata registrata al conto economico 05050100111 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità" nel Bilancio di esercizio 2025 approvato con determina del Direttore Generale AST PU n.556/2026;
 - per l'anno 2026, il tetto massimo di spesa è pari ad € 1.557.707,56, IVA compensata se ed in quanto dovuta, considerando un tasso di utilizzo del 100% dei posti letto convenzionati e considerando altresì la maggiorazione delle tariffe prevista dalla DGRM 1446/2024, per le strutture che hanno completato l'iter di accreditamento, è annotata al conto economico 0505100111 "acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità" con autorizzazione AV1URP n.6 sub 1-8-13-14-15-20 e dalla 33 sub 1, determina del Direttore AST Pu n. 103 del 30/01/2026: "Bilancio economico preventivo per l'anno 2026. Bilancio di previsione pluriennale 2026-2028. Approvazione."
3. di stabilire che gli accordi potranno essere oggetto di modifiche/integrazioni qualora intervenissero modifiche normative di riferimento;
4. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.



Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*:

INTEGRALE

Il responsabile della fase istruttoria
Dott.ssa Elisa Elena Valentini

Per il Direttore DAT e
Responsabile del procedimento
Dott. Claudio Montalbini
Il sostituto Dott Fabrizio Biondi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato A Schema di accordo contrattuale COSER/RD3 2024-2025-2026
- Allegato B Atto di designazione/nomina del responsabile del trattamento dei dati personali



Accordo contrattuale per l'assistenza residenziale ai disabili

Tra

l'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, con sede in Pesaro, P.le Cinelli n° 4, cod. fisc. e partita IVA 02789340417, rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott. Matteo Biraschi, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della stessa Azienda (giusta delega prot. n.28071 del Direttore Generale, Dott. Alberto Carelli, in data 09/05/2024) domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda medesima.

e

la Comunità Socio-Educativa Riabilitativa (Co.S.E.R./RD3) codice ORPS _____ sita nel Comune di _____ rappresentata da _____ cod. fiscale _____ in qualità di rappresentante legale titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 21/2016.

Premessa

La Struttura, già autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.21/2016 con atto n. «autorizzazione» del Comune diper numero 10 posti letto, ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n. perposti letto di Residenza Socio sanitaria Assistenziale per disabili – codifica RD3- Orps 608297.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 Oggetto del rapporto

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST PU e la struttura Comunità Socio-Educativa Riabilitativa (Co.S.E.R.) codice ORPS _____ sita nel Comune di..... che eroga prestazioni specialistiche di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per n..... posti letto autorizzati, accreditati. L'ente gestore è tenuto ad assicurare comunque il livello di assistenza globale di cui necessita ciascun ospite della struttura anche se superiore agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014 e della DGR 937/2020.

ART.2 Tipologia utenza

Le Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili (Co.S.E.R.) sono strutture residenziali a carattere comunitario rivolte a persone maggiorenni in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso di utenti già inseriti in comunità, per i quali si renda necessaria la permanenza oltre il 65°

anno è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 S.M.I.)

ART.3 Requisiti organizzativi

La CO.S.E.R. è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio nonché il recupero e il mantenimento della sua autonomia.

La COSER ha complessivamente una ricettività di n. 10 posti letto per disabili adulti, che sono regolarmente autorizzati secondo la normativa in vigore.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla AST di Pesaro e Urbino, agli ospiti e alle loro famiglie.

I 10 posti letto convenzionati sono in via principale e prioritaria destinati agli utenti residenti nei Comuni dell'AST di Pesaro e Urbino e in caso di disponibilità del posto, anche utenti residenti in altre AST previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. In quest'ultimo caso l'inserimento dovrà essere autorizzato dal Direttore del UOC Cure Tutelari, previa assunzione di spesa da parte dell'AST inviante.

La struttura è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n. 1 /2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

II numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale.

La dotazione organica può essere adeguata dall'ente gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio Sociali del Comune di coinvolto. L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio
- assistenza educativa
- assistenza socio-sanitaria
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti e responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con

i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, e idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti
- pulizie
- lavanderia
- stireria
- manutenzioni, ecc ..

La Coser garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
- attività di trasporto per attività esterne
- coordinamento della struttura

ART.4 Standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche (L.R. 21/2016 DGRM 1412/2023).

Nello specifico gli standard assistenziali di riferimento sono i seguenti:

- educatori/fisioterapisti/infermieri per complessivi da 98 a 70 minuti/ospite/die, sulla base del progetto di presa in carico con diviso con l'Unità Multidisciplinare Età Adulta di competenza. Possono essere autorizzati scostamenti del 20% del minutaggio previsto attingendo ad altre figure professionali
- Operatore Socio Sanitario da 42 a 70 minuti pro die/pro capite nell'ambito dei 140 minuti complessivi.

ART. 5 Modalità di lavoro e Piano assistenziale personalizzato (PAI)

La Comunità formula per ogni utente del servizio un Piano assistenziale Individuale (P.A.I.) ed è coerente con il progetto generale di comunità.

II PAI è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PAI comprende:

- profilo dinamico funzionale
- obiettivi educativi
- strumenti e metodi d'intervento
- tempi di realizzazione e modalità di verifica
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere

Nella definizione del progetto o sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

II modello operativo è improntato al lavoro d'equipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio
- registro di presenza degli utenti
- registro/schede di presenza degli operatori
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale

ART. 6 Modalità di accesso

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'AST competente alla presa in carico del medesimo.

L' accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nei Comuni afferenti il territorio dell'AST e nel rispetto della lista di attesa redatta, dall'Unità Valutativa d'Ambito (UVA).

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di residenza all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'AST, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto nel cui territorio è ubicata la struttura che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali (P.A.I.) ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART.7 Determinazione retta e ripartizione

1 -La retta giornaliera, per le COSER che hanno già chiesto la ri-autorizzazione, in attesa del

completamento dell'iter di accreditamento in RD3 ai sensi della L.R. 21/2016 è stata determinata con la DGR n.23/2013 in €. 115,00 sulla base della retta di riferimento stabilita con DGRM 23/2014 come modificata con DGRM 1489/2021 ed è così suddivisa:

- 75% a carico dell'AST per un importo pari a € 86,25 più IVA se ed in quanto dovuta;
- 25% per un importo pari a € 28,75 a carico dei Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti.

2 - La retta giornaliera per le COSER che hanno completato l'accREDITAMENTO per il livello assistenziale RD3 - Residenza Socio sanitaria Assistenziale per disabili come previsto dalla L.R.21/2016 e dalla DGR 937/2020 per effetto della DGR 1446/2024 recepita con determina del Direttore Generale AST PU n.598/2025 è determinata in €. 127,68 ed è così suddivisa:

- €. 89,38 quota a carico del Servizio Sanitario Regionale
- €. 38,30 quota compartecipazione utente /Comune

Qualora la COSER accolga un ospite con diagnosi di autismo severo viene riconosciuta un'ulteriore quota annua di € 15.000 ad utente quale ulteriore supporto educativo per l'affiancamento di operatori adeguatamente formati.

L'impegno di spesa viene comunque assunto dall'AST 1 per gli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

ART.8 Costi assistenziali accessori

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART.9 Conservazione del posto e riduzione della retta

La durata della permanenza in struttura è senza limite di tempo fino al mantenimento dei requisiti di appropriatezza del setting assistenziale di riferimento secondo la valutazione multidimensionale effettuata dall'UMEA

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera, eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale.

Durante i rientri programmati in famiglia dei pazienti, la retta viene ridotta del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART.10 Obblighi dell'AST PU

La AST provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA;

- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione sanitaria e amministrativa al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui si basa.

ART.11 Liquidazione della quota di competenza

L'Ente gestore della Struttura emetterà fatture mensili per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'AST di appartenenza e verso i Comuni di residenza interessati. Unitamente alla documentazione fiscale dovrà produrre un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'AST di competenza dovrà:

- procedere al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che dovrà essere accompagnata dal prospetto riepilogativo delle presenze registrate;
- acquisire da parte dell'UOC Cure Tutelari l'attestazione di regolarità sanitaria;

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta al gestore. Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'AST ricevente

ART. 12 Flussi e debito Informativo

Le parti sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato o incompleto invio dei flussi informativi preclude la regolare liquidazione delle fatture emesse dalla struttura.

L'AST PU attraverso le proprie articolazioni è tenuta a monitorare:

- l'alimentazione in tempo reale delle informazioni richieste dal programma SIRTE con riferimento al flusso SIAR (Sistema Informativo per il monitoraggio dell'Assistenza Riabilitativa) istituito con il Decreto del Ministero della Salute del 7 agosto 2023 al fine di tracciare e monitorare le prestazioni di riabilitazione territoriale (semiresidenziali e residenziali, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento);
- la rivalutazione dei bisogni, già integrati sul sistema Sirte, con obbligo di rilevazioni semestrali.

È onere dell'AST PU verificare prima della liquidazione delle prestazioni erogate, la corretta compilazione e trasmissione da parte della struttura dei flussi informativi SIAR, STS11 (dati anagrafici delle strutture sanitarie), STS24 (assistenza Sanitaria semiresidenziale e residenziale), considerando le tempistiche di trasmissione previste per ciascun flusso.

Altresì l'AST dovrà verificare la coerenza dei posti convenzionati per ogni singola struttura, sia con le giornate di frequenza del flusso SIAR erogate agli assistiti in dette strutture, sia con le informazioni riportate nei flussi STS11 e STS24. In caso di mancata o incompleta alimentazione dei predetti flussi non si provvederà al pagamento delle spettanze.

ART. 13 Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro.

ART. 14 Durata

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2026 e sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario. Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 15 Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi agli obblighi e principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito GDPR), nonché alla normativa nazionale vigente in materia e ai relativi provvedimenti attuativi emanati dalla competente Autorità.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali conferiti nell'ambito della stipula del presente Accordo saranno oggetto di trattamento esclusivamente per finalità funzionali alla formalizzazione e alla gestione dell'accordo stesso ed in conformità all'Informativa reciprocamente resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità, trasparenza e non eccedenza rispetto alla finalità del trattamento stesso, ciò mediante l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti danno, altresì, atto che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della Struttura comporta che quest'ultima effettui il trattamento di dati personali di cui l'Azienda è Titolare.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'AST PU provvede a nominare la Struttura quale Responsabile del trattamento mediante formalizzazione dell'allegato atto di designazione, redatto secondo i termini di cui al richiamato art. 28 del GDPR e da sottoscrivere congiuntamente e contestualmente alla firma del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per AST PU

Per Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo

Dott. Matteo Biraschi

Direttore UOC

Direzione Amministrativa Territoriale

Dott. Claudio Montalbini

Per la COSER

Il legale rappresentante